

CONTRATTO DI AGENZIA

relativo al prestito

“Olivetti 1,5% 2001 – 2010 convertibile con premio al rimborso”

emesso da

OLIVETTI S.p.A.

TRA

- (1) **Olivetti S.p.A.** (di seguito denominata l’**“Emittente”**);
- (2) **Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A.** in qualità di agente per la conversione (di seguito denominato l’**“Agente per la Conversione”**);
- (3) **Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A.** in qualità di agente per il calcolo (di seguito denominato l’**“Agente per il Calcolo”**);

PREMESSO CHE

- (A) L’Emittente ha autorizzato la creazione e l’emissione di obbligazioni convertibili del prestito **“Olivetti 1,5% 2001 – 2010 convertibile con premio al rimborso”** con scadenza 1° gennaio 2010 (di seguito denominate le **“Obbligazioni”**). Il prestito di complessivi Euro 2.412.962.875 è costituito da n. 2.412.962.875 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1, emesse dall’Emittente alla pari e cioè al prezzo unitario 1 Euro.
- (B) Le Obbligazioni avranno forma dematerializzata, e la loro titolarità sarà certificata, in conformità: (i) all’articolo 28 del Decreto Legislativo N. 213 del 24 giugno 1998 (il **“Decreto”**); (ii) all’articolo 33 del Regolamento N. 11768 del 23 dicembre 1998 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**“CONSOB”**); e (iii) a quanto previsto dagli accordi intercorsi tra l’Emittente e la Monte Titoli S.p.A. (di seguito denominata la **“Monte Titoli”**) Nessun certificato sarà emesso in relazione alle Obbligazioni, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo.

Gli Obbligazionisti avranno diritto a ricevere certificati rappresentativi delle Obbligazioni aventi la forma approvata dall’Emittente (**“Certificati Obbligazionari”**) al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) la Monte Titoli diviene impossibilitata o rinuncia a proseguire la gestione accentrata di strumenti finanziari in qualità di società autorizzata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB a svolgere funzioni di gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi del Titolo V del Decreto, e l’Emittente non conferisce incarico di succedere alla Monte Titoli nella gestione accentrata delle Obbligazioni ad altra società autorizzata a svolgere funzioni di gestione accentrata di strumenti finanziari ai sensi del suddetto Titolo V del Decreto; oppure (ii) le Obbligazioni cessano di essere **“attivamente negoziate in un mercato regolamentato”** ai sensi dell’articolo 28 del Decreto. I Certificati Obbligazionari non saranno emessi al portatore in alcuna circostanza. Ciascun Certificato Obbligazionario sarà emesso in

forma nominativa e sarà intestato al nominativo o ai nominativi che la Monte Titoli, o la società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che dovesse succedere alla Monte Titoli, designerà in conformità alle istruzioni ricevute in tal senso da ciascun Obbligazionista.

- (C) L'Emittente ha stipulato un contratto con Monte Titoli che dispone la compensazione e il pagamento delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 8 (*Pagamenti*) e tutti i pagamenti di interessi e capitali in favore degli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni saranno effettuati tramite i pertinenti titolari di conto presso Monte Titoli.
- (D) L'Emittente, l'Agente per la Conversione e l'Agente per il Calcolo intendono qui formalizzare gli accordi da essi raggiunti in relazione alle Obbligazioni.

SI CONVIENE, pertanto, quanto segue:

1. **INTERPRETAZIONE**

1.1 **Definizioni**

Nel presente Contratto le seguenti espressioni avranno i seguenti significati:

Per "**Agenti**" si intendono l'Agente per la Conversione e l'Agente per il Calcolo e per "**Agente**" si intende uno qualunque di tali Agenti;

"**Agente per la Conversione**", "**Agente per il Calcolo**" e "**Agente**" comprendono qualunque Successore (come di seguito definito) dei medesimi nominato *pro tempore* ai sensi dell'articolo 9.4 del presente Contratto e qualunque dei rispettivi Successori;

Per "**Borsa Valori**" si intende la Borsa Italiana S.p.A. e qualunque altra borsa valori o mercato regolamentato in cui siano *pro tempore* negoziate le Obbligazioni;

Per "**euro**" si intende la moneta unica che è stata istituita all'inizio della terza fase della Unione Monetaria Europea, ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità Europea (così come modificato dal Trattato sull'Unione Europea) (di seguito denominato il "**Trattato**");

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualunque giorno in cui il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) sia aperto alle contrattazioni e in cui gli istituti di credito siano operativi a Milano;

Per "**Giorno di Regolamento TARGET**" si intende qualunque giorno in cui sia operativo il Sistema TARGET.

Per "**Obbligazionisti**" si intendono i possessori *pro tempore* delle Obbligazioni tramite il sistema di gestione accentrata della Monte Titoli ovvero i titolari *pro tempore* dei Certificati Obbligazionari nominativi emessi ai sensi di quanto previsto al precedente punto (B);

A

Q

Per “**Offerta**” si intende l’offerta in opzione agli azionisti dell’Emittente nell’ambito della quale vengono emesse le Obbligazioni ovvero la relativa offerta in borsa dei diritti inoptati ai sensi dell’art. 2441, terzo comma del Codice Civile.

Per “**Regolamento**” si intende il Regolamento delle Obbligazioni (così come allegato al presente Contratto e come *pro tempore* modificato ai sensi dei rispettivi termini), e qualunque riferimento ad un articolo numerato si intende riferirsi alla disposizione numerata del medesimo Regolamento;

Per “**Successore**” si intende, in relazione a qualunque persona, qualunque avente causa o successore di tale persona che, ai sensi della legislazione della propria giurisdizione di costituzione o domicilio, abbia assunto i diritti e le obbligazioni di tale persona ai sensi del presente Contratto o a cui i medesimi siano stati ceduti ai sensi della medesima legislazione;

Per “**Ufficio Specificato**” si intende, in relazione a qualunque Agente:

- (a) l’ufficio specificato a fianco del relativo nome nell’Allegato 2 (*Uffici Specificati degli Agenti*);
- (b) il diverso ufficio che tale Agente potrà di volta in volta notificare per iscritto agli Obbligazionisti.

1.2 **Significato di obbligazione esistente**

Ai fini del presente Contratto (ma fermo restando il relativo status per qualunque altro fine) una Obbligazione sarà considerata come esistente salvo che si sia verificato almeno uno dei seguenti eventi:

- (a) sia decorsa la data del totale rimborso e tutte le somme concernenti tale Obbligazione (compresi gli interessi maturati) siano rese disponibili per il pagamento ai rispettivi titolari di conto presso Monte Titoli per conto degli Obbligazionisti;
- (b) tutte le domande di pagamento del capitale e degli interessi in relazione a tali Obbligazioni siano divenute nulle ai sensi dell’Articolo 11 (*Termini di prescrizione e decadenza dei diritti*).

1.3 **Articoli e Allegati**

Qualunque riferimento nel presente Contratto a un articolo o a un paragrafo o a un Allegato è, salvo indicazione contraria, un riferimento a un articolo, a un paragrafo o a un allegato *de quo*.

1.4 **Capitale e interessi**

Nel presente Contratto qualunque riferimento a capitale o interessi comprende qualunque ulteriore somma pagabile in relazione al medesimo ai sensi del Regolamento.

1.5 Termini definiti nel Regolamento

I termini e le espressioni utilizzati ma non definiti nel presente Contratto hanno i medesimi significati agli stessi attribuiti nel Regolamento e riportati nell'Allegato 1.

1.6 Leggi

Qualunque riferimento nel presente Contratto a una legge, a qualunque disposizione o a qualunque fonte normativa, ordinanza o regolamento emanato ai sensi della medesima dovrà essere interpretato come un riferimento a tale legge, disposizione, strumento legislativo, ordinanza o regolamento, così come *pro tempore* emendato o ripromulgato.

1.7 Titoli

I titoli e i sottotitoli sono inseriti unicamente per convenienza di riferimento e non influiscono sull'interpretazione del presente Contratto.

2. NOMINA DEGLI AGENTI

2.1 Nomina

L'Emittente nomina ciascun Agente come proprio agente in relazione alle Obbligazioni per i fini specificati nel presente Contratto e nel Regolamento.

2.2 Accettazione della nomina

Ciascun Agente accetta la propria nomina in veste di agente dell'Emittente in relazione alle Obbligazioni e accetta di rispettare tutte le disposizioni del presente Contratto e del Regolamento.

3. LE OBBLIGAZIONI

Il prestito di complessivi Euro 2.412.962.875 è costituito da n. 2.412.962.875 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1. Le Obbligazioni saranno (i) accreditate a favore dei rispettivi Obbligazionisti da o per conto dell'Emittente entro il 10° Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'Offerta e (ii) saranno successivamente negoziate e scambiate, in forma di registrazione contabile tramite, e ai sensi delle norme che disciplinano, il sistema gestito da Monte Titoli.

4. DOVERI DELL'AGENTE PER IL CALCOLO

L'Agente per il Calcolo concorda di rispettare le disposizioni dell'Articolo 3 (*Interessi*), dell'Articolo 7 (*Aggiustamenti del Rapporto di Conversione*) e del presente Contratto. In particolare, l'Agente per il Calcolo dovrà:

- 4.1 Entro il 5° Giorno Lavorativo successivo alla chiusura di ogni mese precedente a quello in cui la Domanda di Conversione può essere presentata, comunicare all'Emittente e all'Agente per la Conversione il dato relativo alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione Olivetti necessario per il pagamento delle parti

frazionarie ai sensi dell'Articolo 6 (*Diritto di conversione in Azioni della Società*), penultimo comma.

- 4.2 Tenere una registrazione delle quotazioni dei prezzi ufficiali utilizzati ai fini del calcolo di cui al precedente articolo 4.1 del presente Contratto e rendere tali registrazioni disponibili affinché siano analizzate in ogni ragionevole momento dall'Emittente.
- 4.3 Comunicare tempestivamente all'Agente per la Conversione e all'Emittente l'Aggiustamento da apportare al Rapporto di Conversione calcolato ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 (*Aggiustamenti del Rapporto di Conversione*) ovvero nominare, insieme all'Emittente, il Consulente previsto dal punto f) del medesimo Articolo 7 (*Aggiustamenti del Rapporto di Conversione*).

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi ai sensi dell'Articolo 3 (*Interessi*), l'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale come definito all'Articolo 3 (*Interessi*).

5. **DOVERI DELL'AGENTE PER LA CONVERSIONE**

5.1 **Doveri**

L'Agente per la Conversione dovrà svolgere i propri doveri previsti nel Regolamento (e qualunque dovere accessorio ai medesimi) e nel rispetto delle seguenti disposizioni.

5.2 **Notifiche e calcoli**

- (i) Ai sensi del Regolamento, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista presentando al proprio Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli, la domanda di conversione delle Obbligazioni (di seguito denominata la "**Domanda di Conversione**") correttamente compilata e sottoscritta dallo stesso o per proprio conto.
- (ii) La Domanda di Conversione può essere presentata in un qualunque Giorno Lavorativo (come definito dall'Articolo 6 (*Diritto di conversione in azioni della Società*)) a decorrere dal 22 gennaio 2002 e fino al 15 dicembre 2009, salvo quanto previsto dal punto (b) (iv) dell'Articolo 6 (*Diritto di conversione in azioni della Società*).
- (iii) La Monte Titoli comunicherà all'Emittente e all'Agente per la Conversione, alla data stabilita dal contratto di adesione al sistema Monte Titoli, sottoscritto dall'Emittente stesso (di seguito denominata la "**Data di Notifica**") il numero delle Obbligazioni oggetto delle Domande di Conversione ricevute dagli Obbligazionisti per il tramite dei propri Intermediari ed il numero delle Azioni di Compendio che devono essere consegnate. L'Agente per la Conversione dovrà notificare all'Emittente entro il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica l'importo eventualmente dovuto in relazione a qualunque parte frazionaria secondo quanto determinato dall'Agente per il Calcolo.

- (iv) L'Emittente consegnerà le Azioni di Compendio e pagherà la parte frazionaria ai sensi dell'Articolo 6 (*Diritto di conversione in azioni della Società*).
- (v) Ai sensi del Regolamento, entro la Data di Conversione l'Emittente provvederà ad emettere le Azioni di Compendio, mettendole a disposizione - mediante il sistema di gestione accentrata della Monte Titoli - presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione e a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico dell'Obbligazionista.
- (vi) Resta inteso e concordato che l'Agente per la Conversione non sarà considerato responsabile della consegna delle Azioni di Compendio e del pagamento dell'eventuale parte frazionaria agli Obbligazionisti.

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 31 dicembre 2009 si verifichi qualsiasi degli eventi indicati nell'Articolo 7 (*Aggiustamenti del Rapporto di Conversione*), la Società comunicherà agli Obbligazionisti la ricorrenza di un aggiustamento e il Rapporto di Conversione sarà modificato secondo quanto disposto dal sopra menzionato articolo 7. L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (o dal Consulente ove espressamente indicato) in conformità al sopra menzionato Articolo 7 (*Aggiustamenti del Rapporto di Conversione*), sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione come precedentemente determinato.

6. ALTRI DOVERI DEGLI AGENTI

Ciascun Agente dovrà immediatamente inviare all'Emittente copia di qualunque avviso o comunicazione ricevuto dallo stesso e indirizzata all'Emittente da qualunque Obbligazionista.

7. COMMISSIONI E SPESE

7.1 Commissioni

L'Emittente pagherà all'Agente per la Conversione e all'Agente per il Calcolo le commissioni concordate fra gli stessi e l'Emittente e indicate in due lettere entrambe datate 23 novembre 2001 inviate dall'Agente per la Conversione e dall'Agente per il Calcolo all'Emittente in relazione ai servizi svolti dagli Agenti ai sensi del presente Contratto (oltre a qualunque imposta sul valore aggiunto applicabile).

7.2 Imposte

L'Emittente pagherà tutte le imposte di bollo, di registro e le altre imposte e tasse (compreso qualunque interesse e penale sulle stesse o relativo alle stesse) pagabili su o in relazione alla sottoscrizione e alla consegna del presente Contratto e l'Emittente dovrà tenere indenne l'Agente a richiesta da qualunque pretesa, domanda, azione, passività, danno, costo, perdita o spesa (comprese, a mero titolo esemplificativo, le spese legali e qualunque imposta sul valore aggiunto applicabile) che sostenga in conseguenza o che sia derivante da o in relazione a qualunque mancato pagamento o ritardato pagamento da parte del medesimo Emittente, salvo che tale pretesa, domanda,

azione, passività, danno, costo, perdita o spesa sia dipendente da dolo o colpa grave dello stesso Agente o dei relativi dirigenti o dipendenti o sia conseguente alla violazione da parte dello stesso del presente Contratto, nascente o derivante da o in connessione al servizio reso in qualità di Agente dell'Emittente in relazione alle Obbligazioni. Tutti i pagamenti da parte dell'Emittente saranno effettuati liberi e al netto di, e senza che sia trattenuta o dedotta alcuna, imposta, tassa, accertamento od onere governativo di qualsivoglia natura imposto, applicato, incassato, trattenuto o accertato in Italia o in qualunque relativa suddivisione geografica o da qualunque autorità della medesima avente potestà impositiva, a meno che tale trattenuta o deduzione sia obbligatoria per legge. In tal caso l'Emittente dovrà pagare l'ulteriore importo di modo che l'Agente percepisca l'importo che avrebbe altrimenti percepito se non fosse stato obbligatorio operare tale trattenuta o deduzione.

8. TERMINI DELLA NOMINA

8.1 Ciascun Agente può, in relazione ai propri servizi prestati ai sensi del presente Contratto:

- (a) fare affidamento sui termini di qualunque avviso, comunicazione o altro documento ritenuto essere autentico;
- (b) conferire l'incarico, d'intesa con l'Emittente, per la consulenza o i servizi a qualunque legale o altro professionista la cui consulenza o i cui servizi siano necessari e fare affidamento su qualunque consulenza in tal modo ricevuta (e ciascun Agente sarà tutelato e non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Emittente in relazione a qualunque azione intrapresa, o consentita, in conformità a tale consulenza).

8.2 Ciascun Agente sarà unicamente obbligato a eseguire i doveri di cui al presente Contratto e gli altri doveri che sono necessariamente accessori ai medesimi. Nessun Agente avrà alcun dovere fiduciario nei confronti di soggetti diversi dall'Emittente, e non sarà responsabile in relazione alla legalità o alla validità delle Obbligazioni o di qualunque atto od omissione, o avrà comunque alcuna responsabilità nei confronti di qualunque soggetto diverso dall'Emittente.

8.3 Qualunque Agente potrà acquistare, detenere e cedere Obbligazioni e potrà stipulare qualunque operazione (compresa, a mero titolo esemplificativo, qualunque operazione di deposito, di gestione fiduciaria o di agenzia) con i possessori delle Obbligazioni come se non fosse stato nominato Agente dell'Emittente per le Obbligazioni.

8.4 L'Emittente dovrà tenere indenne ciascun Agente da qualunque pretesa, domanda, azione, passività, danno, costo, perdita o spesa (comprese, a mero titolo esemplificativo, le spese legali) che lo stesso sostenga, salvo che tali costi e spese siano dipendenti da dolo o colpa grave dello stesso Agente o dei relativi dirigenti o dipendenti o siano conseguenti alla violazione da parte dello stesso Agente del presente Contratto, nascenti o derivanti da o in connessione al servizio reso in qualità di Agente dell'Emittente in relazione alle Obbligazioni.

- 8.5 Ciascun Agente dovrà disgiuntamente tenere indenne l'Emittente da qualunque pretesa, domanda, azione, passività, danno, costo, perdita o spesa (comprese, a mero titolo esemplificativo, le spese legali) che l'Emittente sostenga a causa di dolo o colpa grave dell'Agente o dei relativi dirigenti o dipendenti o a causa della violazione da parte dello stesso Agente dei termini del presente Contratto.
- 8.6 Le indennità indicate negli articoli 8.4 e 8.5 del presente Contratto continueranno ad essere efficaci anche a seguito della risoluzione o della scadenza del presente Contratto.

9. CAMBIAMENTO DEGLI AGENTI

- 9.1 Qualunque Agente può rinunciare al proprio incarico tramite preavviso all'Emittente non inferiore a 30 giorni a condizione, tuttavia, che:
- (a) qualora tale rinuncia avesse altrimenti effetto meno di 30 giorni prima o dopo la data di scadenza delle Obbligazioni o di qualunque Data di Pagamento Interessi, la stessa non avrà effetto fino al primo giorno successivo a tale data;
 - (b) in qualunque momento in cui le Obbligazioni sono in essere tale rinuncia non avrà effetto fino a che non sia stato correttamente nominato un Successore e avviso di tale nomina sia stato notificato agli Obbligazionisti.
- 9.2 L'Emittente può revocare la nomina di qualunque Agente tramite preavviso a tale Agente non inferiore a 30 giorni a condizione, tuttavia, che tale revoca avrà effetto (salvo quanto previsto al successivo articolo 9.3 del presente Contratto) solamente trascorso un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso agli Obbligazionisti relativo alla risoluzione e contestuale nomina di un Successore da effettuarsi nelle forme di cui all'Articolo 13 (*Comunicazioni*).
- 9.3 La nomina di qualunque Agente cesserà immediatamente nel caso in cui (a) sia nominato un curatore, un amministratore o un simile funzionario, di tutto o di qualunque parte della Società a cui fa capo l'Agente, (b) l'Agente ammetta per iscritto la propria insolvenza o incapacità di fare fronte ai propri debiti alle rispettive scadenze, (c) sia nominato un curatore, un amministratore o un simile funzionario, dell'Agente o di tutto o di qualunque parte dell'impresa, delle attività e dei redditi dell'Agente (o sia presentata istanza per tale nomina), (d) l'Agente intraprenda qualunque azione volta al differimento, alla rinegoziazione o ad altre modifiche di tutto o di una parte sostanziale del proprio indebitamento od operi una cessione generale dei crediti o un accordo o una composizione a favore dei propri creditori o dichiari una moratoria in relazione al proprio indebitamento, (e) sia emesso un provvedimento o sia approvata una delibera per l'effettivo scioglimento dell'Agente o (f) si verifichi qualunque altro evento che abbia conseguenze a quelle dei precedenti casi.
- 9.4 L'Emittente può nominare un altro Agente per la Conversione o un Successore e un altro Agente per il Calcolo o un Successore e dovrà immediatamente notificare avviso di tale nomina a ciascun Agente e agli Obbligazionisti, al che l'Emittente, ciascun Agente e l'Agente ulteriore o Successore acquisiranno e saranno soggetti ai medesimi

diritti e obblighi esistenti fra gli stessi come se avessero stipulato un contratto nella forma, *mutatis mutandis*, del presente Contratto.

9.5 Al momento in cui la rinuncia o la revoca avrà efficacia ai sensi dell'articolo 9.1 o dell'articolo 9.2 del presente Contratto o di qualunque cessazione ai sensi dell'articolo 9.3 del presente Contratto, il relativo Agente dovrà:

(a) essere liberato e sollevato dalle proprie obbligazioni di cui al presente Contratto (salvo rimanere beneficiario e soggetto alle disposizione degli articoli 7, 8.4 e 8.5 del presente Contratto);

(b) immediatamente al momento del pagamento allo stesso di qualunque somma dovuta ai sensi degli articoli 7 e 8.4 del presente Contratto, trasferire tutte le somme di denaro e la documentazione in proprio possesso al proprio successore e, dietro debito avviso, fornire la ragionevole assistenza al proprio successore in relazione alla liberazione dai propri doveri e responsabilità di cui al presente Contratto.

9.6 Nel caso in cui l'Agente invii avviso della propria rinuncia ai sensi dell'articolo 9.1 del presente Contratto e, entro il decimo giorno dalla scadenza di tale avviso, non sia stato nominato un Successore, l'Agente potrà esso stesso, in seguito alle consultazioni possibili con l'Emittente in ragione delle circostanze, nominare quale proprio Successore una istituzione finanziaria di buona reputazione ed esperienza, e inviare avviso di tale nomina all'Emittente e agli Obbligazionisti, al che l'Emittente, e tale Agente Successore acquisiranno e diverranno soggetti ai medesimi diritti e obblighi fra gli stessi come se avessero sottoscritto un contratto nella forma, *mutatis mutandis*, del presente Contratto.

10. **DOMICILIO**

Ai fini della notifica di atti giudiziari in relazione a qualunque controversia o altro procedimento derivante dalle questioni disciplinate dal presente Contratto, l'Emittente elegge il proprio domicilio in Via G. Jervis, 77 - 10015 Ivrea.

11. **AVVISI**

11.1 **Indirizzi per gli avvisi**

Tutti gli avvisi e le comunicazioni ai sensi del presente dovranno essere inviati in forma scritta (per lettera o per fax) e indirizzati come segue:

(a) se all'Emittente

Olivetti S.p.A.
Via G. Jervis, 77
10015 Ivrea (TO)
Italia

N. di Fax: +39 0125 522259

Attenzione: Responsabile Ufficio Legale

Con copia a:

N. di Fax: +39 0125 522467

Attenzione: Responsabile Ufficio Titoli

- (b) se a qualunque Agente, all'indirizzo, numero di telex o di fax specificato a fianco del relativo nome nell'Allegato 2 (*Uffici Specificati degli Agenti*) (o, nel caso di un Agente che non sia parte originale *de quo*, specificato tramite avviso alle parti *de quo* al momento della nomina) all'attenzione delle persone o degli uffici ivi specificati;

o, in ogni caso, al diverso indirizzo, numero di telex o di fax o all'attenzione della diversa persona o ufficio che il destinatario abbia a tal fine precedentemente notificato al mittente.

12. DELEGHE

Nel caso in cui una parte *de quo* sia rappresentata da uno o più procuratori in relazione alla firma e/o alla sottoscrizione e/o alla consegna del presente Contratto o di qualunque contratto o documento cui si fa riferimento nel presente Contratto o stipulato ai sensi del presente Contratto e il conferimento di procura o procure sia disciplinato dalla legislazione di una particolare giurisdizione, le altre parti con il presente, danno espressamente atto e accettano che tale legislazione disciplinerà l'esistenza e l'ampiezza di tale procura o tali procure e gli effetti dell'esercizio della medesima o delle medesime.

13. COPIE

Il presente Contratto può essere sottoscritto in qualunque numero di copie, ciascuna delle quali sarà considerata essere un originale. Qualunque parte può stipulare il presente Contratto firmando qualunque di tali copie.


14. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato ai sensi della legislazione italiana. L'Emittente accetta a beneficio di ciascuno degli Agenti che il Tribunale di Milano abbia competenza non esclusiva di dibattere e decidere, qualunque causa, procedimento o azione e di risolvere qualunque controversia, che possa derivare da o in relazione al presente Contratto (di seguito denominati "**Procedimenti**"). Tuttavia nulla di quanto previsto dal presente Contratto limiterà (e sarà interpretato come limitare) il diritto di qualunque Agente di promuovere un Procedimento in qualunque altro tribunale competente, né l'avvio di un Procedimento in una o più giurisdizioni precluderà l'avvio di Procedimenti in altre giurisdizioni (simultaneamente o meno) se e nella misura consentita dalla legge.

15. **MODIFICHE**

Il presente Contratto può essere modificato da ulteriori contratti fra le parti *de quo* e senza il consenso dei possessori delle Obbligazioni.

**SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE
" SPAFID " S.P.A.**



(E. Travaglini)

(M. Ondei)

*Per quanto
inteso*

M